IMPOSTA DI BOLLO
ASSOLTA CON MOD. F23

FISIOVDA

Associazione Fisioterapisti Valle d'Aosta

ATTO COSTITUTIVO

Ad Aosta, il 22 gennaio 2015 nei locali siti in via Parigi 36 ad Aosta, si sono riuniti i Sigg. Paolo BOSONETTO, Marco PAONESSA, Roberto RUSSO.

Detti comparenti, cittadini italiani, maggiorenni di età, in virtù del presente atto dichiarano, convengono e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti un'Associazione di Fisioterapisti Liberi Professionisti senza fine di lucro, denominata FisioVdA.
2) l'associazione ha sede in Via Parigi 36 ad Aosta;
3) la durata, lo scopo e le norme che regolano la vita dell'Associazione sono stabiliti dallo Statuto sociale che si allega al presente atto;
4) i comparenti fanno parte, per il primo quadriennio, del Consiglio Direttivo così composto:

Presidente	Paolo BOSONETTO
Vicepresidente	Roberto RUSSO
Segretario	Marco PAONESSA

Al Presidente vengono conferiti tutti i poteri di gestione e di rappresentanza dell'Associazione con firma sociale di fronte a terzi. Gli eletti sono tutti presenti e dichiarano di accettare la carica. Vengono istituti il Libro Verbali dell'Assemblea degli Associati, il libro Verbali del Consiglio Direttivo ed il libro Elenco Associati

Aosta, il 22 gennaio 2015

Firme leggibili e sigle dei soci fondatori

Paolo Bosonetto
Roberto Russo
Marco Paonessa

Registrato ad AOSTA il 22 GEN. 2015 al n° 85

serie III Esatti Euro Duecentonovantasei/00

296,00

Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Valle d'Aosta - Ufficio Territoriale di Aosta

Statuto Associazione Fisioterapisti Valle d'Aosta

Il presente testo costituisce lo Statuto dell'Associazione fisioterapisti Valle d'Aosta con sede in Aosta, via Parigi 36

Preambolo

Per valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, tra i professionisti su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, è costituita

l' ASSOCIAZIONE FISIOTERAPISTI VALLE D'AOSTA

Il presente Statuto garantisce la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati, l'osservanza dei principi deontologici, nonché una struttura organizzativa e tecnico-scientifica adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione.

I. Nome, sede e scopi dell'Associazione

Art. 1 Denominazione e sede

L'Associazione Fisioterapisti Valle d'Aosta (di seguito, FisioVdA) è una Associazione professionale e corporativa di fisioterapisti diplomati e laureati in Italia, o all'Estero purché il Titolo di studio sia riconosciuto in Italia, che svolgono la propria attività professionale prioritariamente in Valle d'Aosta. Vedi infra art. 2 punto 5). FisioVdA non ha scopo di lucro, è politicamente indipendente e confessionalmente neutra.

Art. 2 Scopi

Gli scopi di FisioVdA sono:

1. tutelare l'immagine, i diritti e gli interessi dei fisioterapisti;
2. promuovere la professione e il suo ulteriore sviluppo;
3. organizzare e assicurare la gestione di un insieme completo di servizi, sostenere e promuovere le iniziative professionali dei suoi membri;
4. rappresentare gli interessi dei suoi membri nei confronti delle istanze politiche, delle autorità e di altre organizzazioni.
5. predisporre e curare l'elenco dei fisioterapisti associati autorizzati dalla legge italiana ad operare sui pazienti.
6. Per raggiungere questi obiettivi, FisioVdA può prendere delle decisioni vincolanti per i membri, preparare dei regolamenti, concludere dei contratti ed affiliarsi ad altre Associazioni.

Art. 3 Patrimonio
Il patrimonio dell'Ente è composto da quanto versato, a qualsivoglia titolo, dai suoi componenti, accresciuto nel corso del tempo dalle somma raccolte, ricevute ed incassate a norma del presente Statuto.
In nessun caso, neanche in modo indiretto, possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione, né fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione salvo disposizioni di legge. Questi dovranno essere accantonati a riserva ad incremento del patrimonio dell'ente.
Viene ugualmente esclusa la possibilità di distribuire agli Associati fondi o riserve o di rimborsare quote durante la vita dell'Associazione.

II. Affiliazione

Art. 3 Categorie di membri
FisioVdA riconosce le seguenti categorie di membri/soci:
1. membri attivi
2. membri onorari

Art. 4 Membri attivi
1. I membri attivi sono fisioterapisti attivi nella pratica, nella ricerca o nella formazione. Essi sono indipendenti. La loro formazione è conforme alle prescrizioni dello Stato italiano.
2. Lo statuto di membro attivo FisioVdA non è subordinato all'affiliazione ad una o più Associazioni nazionali.
3. I membri attivi sono soggetti a una tassa/quota di membro. Essi hanno diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 5 Membri onorari
1. I membri onorari sono persone che hanno reso a FisioVdA dei servizi riconosciuti e degni di questa distinzione.
2. I membri onorari sono eletti dall'Assemblea dei soci di FisioVdA. Essi non sono soggetti alla tassa/quota di membro.
3. I membri onorari hanno il diritto di voto e di eleggibilità.

Art. 6 Perdita dello stato di membro
L'affiliazione ha termine:
1. per dimissione, al termine dell'anno civile. La lettera di dimissione deve essere inoltrata all'Associazione FisioVdA entro il 1° dicembre dell'anno civile;
2. per decesso o per cessazione della persona giuridica;
3. per esclusione: un'esclusione deve essere pronunciata quando un membro infrange le regole dello Statuto.
4. I membri dimissionari o esclusi da FisioVdA perdono ogni diritto di beneficiare dei vantaggi legati allo stato di membro.

Art. 7 Tassa/Quota sociale
1. Ad eccezione dei membri onorari, i membri di FisioVdA sono soggetti al pagamento di una tassa/quota annua. Il consiglio direttivo fissa l'ammontare della tassa/quota.

2. Nel caso di mancato pagamento della tassa/quota nonostante l'invio di richiami, il consiglio direttivo di FisioVdA può pronunciare l'esclusione del membro, con effetto immediato, da FisioVdA.
3. La qualità di associato non è trasmissibile, né trasferibile a terzi e la quota associativa non è rivalutabile.

Art. 8 Altri obblighi dei membri

1. Tutti i membri di FisioVdA s'impegnano a rispettare lo Statuto e le regole promulgate dal Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci e dal codice deontologico dei fisioterapisti cui fa riferimento FisioVdA.
2. Per tutti i litigi riguardanti i diritti e gli obblighi derivanti dagli statuti e/o dal codice deontologico, i membri sottostanno a quanto espresso in questo statuto.

III. Organi

Art. 9 Organi
Gli organi dell'associazione sono:
1. L'Assemblea dei Soci/membri
2. Il Consiglio Direttivo
3. il Presidente
Le prestazioni di tutti i componenti gli organi sociali sono a titolo gratuito ed onorifico, salvo il rimborso delle spese sostenute dai membri del Consiglio Direttivo nell'espletamento di specifici incarichi loro conferiti dal Consiglio stesso. Eventuali spese sostenute e documentate potranno essere rimborsate solo su richiesta scritta, secondo dei costi equi precedente deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 l'Assemblea dei Soci/membri
L'Assemblea dei Soci/membri è il massimo organo dell'associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante avviso di convocazione in prima pagina sul sito - www.fisiovda.it, o tramite posta elettronica indirizzata al singolo membro, almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione. Nell'avviso di convocazione, firmato dal Presidente dell'associazione, devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati, sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo quella fissata in prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. All'Assemblea partecipano tutti i soci iscritti nei libri sociali ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Avranno diritto di voto solo i Soci attivi in regola col pagamento della quota. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Non

è ammessa la rappresentanza a mezzo delega. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'associazione. L'Assemblea elegge il Segretario e, ove necessario, due scrutatori. L'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede, di norma, a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea non deliberi di procedere con altra forma di votazione. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea e raccolte in apposito registro numerato in ciascun foglio.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

a) L'approvazione del rendiconto annuale;
b) l'elezione quadriennale dei membri del Consiglio Direttivo;
c) l'approvazione della relazione del Presidente sull'attività svolta dall'associazione nell'esercizio precedente
d) la discussione e l'approvazione di tutti gli argomenti che non siano di competenza dell'Assemblea straordinaria, sottoposti al suo esame su delibera del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal Segretario ogni qualvolta lo ritengano necessario. Inoltre, la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un quinto dei soci.

L'Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto dell'associazione;
b) sullo scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Art. 11 il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da tre membri/soci, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra i membri/soci dell'associazione, in regola con il pagamento della tassa/quota sociale. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo, entro sette giorni dall'elezione, elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.
In caso di dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo decide la sua reintegrazione con il primo dei non eletti. In ogni caso il numero dei componenti il Consiglio direttivo non può ridursi a meno di tre.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su domanda di almeno due consiglieri. Esso deve, comunque, essere riunito almeno ogni sei mesi.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e sono valide purché sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

Spetta, pertanto, al Consiglio, a puro titolo esemplificativo:

a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
b) amministrare con oculatezza i beni dell'Associazione e quelli dalla stessa detenuti a qualsiasi titolo;
c) applicare e far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento interno dell'associazione;
d) redigere e modificare il Regolamento interno dell'associazione che non deve essere in contrasto con le norme dello Statuto;
e) stabilire le quote sociali e le eventuali contribuzioni straordinarie per particolari esigenze economiche;
f) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione di soci e sull'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Statuto e dal Regolamento;
g) redigere il rendiconto economico;
h) nominare eventuali commissioni tecniche, conferire incarichi e deleghe;
i) compiere tutti gli atti che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

Art. 12 il Presidente

Il Presidente dell'associazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale; viene eletto tra i componenti il Consiglio Direttivo, dura in carica un quadriennio e può essere rieletto.

Il Presidente sovrintende all'attività sociale di ogni settore, in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci; convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le riunioni e ne firma le delibere; firma il bilancio preventivo ed il rendiconto annuale da presentare all'Assemblea; convoca e dichiara aperte le assemblee. In caso di necessità, il Presidente può provvedere in materia di competenza del Consiglio Direttivo, salvo sottoporre la decisione alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione che deve avvenire non oltre novanta giorni dall'emissione del provvedimento.

In caso di dimissioni del Presidente, lo stesso rimane in carica temporaneamente per l'ordinaria amministrazione.

IV. Finanze

Art. 13
Finanze
FisioVdA assicura principalmente il suo finanziamento nei seguenti modi:

1. quote dei membri
2. contributi
3. sponsorizzazioni
4. donazioni

Art. 14 Quote/tasse dei membri

Le quote/tasse dei membri sono fissate dal Consiglio Direttivo e comprendono gli obblighi seguenti:

1. quota versata a FisioVdA
2. Il consiglio direttivo può stabilire il versamento di quote/tasse straordinarie per finanziare progetti specifici.
3. La quota/tassa di membro serve a coprire le spese generali dell'Associazione e a finanziare i servizi.

Art. 15 Esercizio contabile e anno commerciale

L'esercizio contabile e l'anno commerciale coincidono con l'anno civile (dal 01/01 al 31/12).

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo ha l'obbligo di redigere il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo, che dovranno essere sottoposti all'Assemblea degli Associati per l'approvazione entro 120 giorni dalla termine dell'esercizio.Dal rendiconto dovranno in ogni caso risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

V. Disposizioni finali

Art. 16 Scioglimento dell'Associazione

1. In caso di scioglimento dell'Associazione, il Consiglio Direttivo decide la destinazione del patrimonio dell'Associazione, che può essere versato sia ad una o a diverse organizzazioni perseguenti scopi affini, sia a un'opera di beneficenza di pubblica utilità. E' esclusa una distribuzione del patrimonio fra i membri dell'Associazione.

2. In caso di scioglimento, i membri del Consiglio Direttivo rimangono in funzione fino all'ultima Assemblea dei soci e procede alla liquidazione dell'Associazione.

3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione.

Gli eventuali avanzi di gestione saranno tassativamente destinati al miglioramento delle attività associative.